n. 7
Luglio 2018 · Anno LXV

Direzione e amministrazione
Viale della Lirica, 61 - 48124 Ravenna
Tel. 0544 506311 - Fax 0544 506312

L'Agricoltore Ravennate

CONFAGRICOLTURA

Pubblicazione mensile - Riservato ai Soci

PERIODICO DELL'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI RAVENNA

CONFAGRICOLTURA

AGROALIMENTARE, AUDIZIONE DI GIANSANTI ALLA CAMERA

"Gli agricoltori non possono pagare il conto della Brexit. Sì al Ceta ed ai Voucher. Guerra dei dazi anche sulle olive spagnole"

"Siamo favorevoli ad una soft Brexit, limitando il più possibile i cambiamenti nei rapporti commerciali tra Unione europea e Regno Unito, ovvero cercando di creare un'area di libero scambio regolamentata. Il Regno Unito rappresenta, per l'agroalimentare europeo, un importante mercato di sbocco (per l'Italia in particolare per i settori vitivinicolo, risicolo ed ortofrutticolo) e contemporaneamente l'Unione Europea rappresenta un fornitore di rilievo per UK. Abbiamo proposto di prevedere un budget di sostegno per i prodotti agricoli, da utilizzare nei primi anni di applicazione della Brexit in caso di possibili crisi settoriali". Lo ha sottolineato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nel corso dell'audizione in Commissione Agricoltura della Camera sui problemi del settore agroalimentare.

Audizione a tutto tondo quella di Giansanti a Montecitorio, che ha affrontato anche il tema delle guerre commerciali dei dazi che preoccupa notevolmente Confagricoltura. "Nell'era della globalizzazione ogni mossa sullo scacchiere mondiale condiziona le economie di molti Paesi – ha osservato -. La guerra dei dazi tra Stati Uniti, Cina, Unione europea rischia di avere ripercussioni pesanti anche sul mercato comunitario e in particolare sull'agricoltura". Proprio oggi – ha poi ricordato – è prevista l'applicazione in via definitiva dei dazi USA sulle importazioni di olive da tavola dalla Spagna, che potrebbero essere estesi a tutti i prodotti destinati al mercato americano, che ricevono i sostegni della politica agricola comune. "Non sono in gioco solo le esportazioni spagnole, perché è stato chiamato direttamente in causa il modello su cui poggia la Pac".

Altro tema caldo è quello degli accordi di libero scambio dell'Unione Europea. Il presidente di Confagricoltura ha confermato, nell'audizione parlamentare, l'assenso ai due accordi di attualità, il CETA tra la UE ed il Canada ed il JEFTA con il Giappone: "Rappresentano interessanti opportunità per le imprese italiane con l'azzeramento delle linee tariffarie tra l'85 ed il 92%, la tutela dei prodotti italiani a denominazione di maggior valore (90% del valore dell'export italiano verso il mondo dei prodotti agroalimentari con denominazione), l'armonizzazione delle normative e l'aumento della possibilità di dialogo costruttivo tra le parti".

Venendo al tema della riforma della politica agricola comune che si è avviato a Bruxelles, il rappresentante dell'Organizzazione degli imprenditori agricoli ha espresso valutazioni totalmente negative sulle proposte della Commissione dei tagli al bilancio agricolo ed al 'plafonamento' dei fondi comunitari alle aziende di maggiore dimensione. "La Commissione – ha dichiarato - in pratica vuole far pagare agli agricoltori le conseguenze della Brexit. Per l'agricoltura italiana, in particolare, propone una riduzione nell'ordine di 2,7 miliardi di euro a prezzi correnti sull'intero periodo di programmazione settennale. Limitare i fondi alle imprese più strutturate che producono per il mercato, che assumono più manodopera, che sono più aperte alle innovazioni, è inaccettabile e controproducente". "Le scelte europee per la nuova programmazione pluriennale 2021-2027 saranno fondamentali per il rilancio della competitività, dando spazi a innovazioni tecnologiche e miglioramenti strutturali".

Riguardo al decreto dignità, Massimiliano Giansanti ha toccato due temi. Il primo riguarda il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni, che crea rilevanti problemi operativi ai datori di lavoro agricolo che utilizzano ancora in modo abbastanza diffuso il contante, anche in ragione di alcune caratteristiche precipue del lavoro agricolo (stagionalità, discontinuità, etc.) e della composizione della platea dei lavoratori, ove l'incidenza di stranieri (che in gran parte non hanno conti in banca e Iban) è piuttosto elevata.

Quindi si è soffermato sui voucher, strumento di cui gli agricoltori non hanno mai abusato, che ha permesso di far svolgere prestazioni lavorative, come la raccolta della frutta, a determinate categorie di lavoratori (pensionati, studenti).

"I voucher – ha concluso il presidente di Confagricoltura - non sono, né possono essere, un sistema per aggirare le norme in materia di lavoro subordinato, ma sono solo uno strumento aggiuntivo in mano alle imprese agricole per gestire, in limitate ipotesi, situazioni che non rientrano negli schemi tipici del lavoro dipendente, bensì di quello occasionale ed accessorio".

IN QUESTO NUMERO

Confagricoltura - Agroalimentare, audizione di Giansanti alla Camera • confagricoltura Emilia-Romagna - Sì ai voucher • investimenti settore vitivinicolo Bando 2019 • Obbligo tenuta del registro Antincendio • somministrazione illecita di personale • Decreto Dignità - Modifiche alla disciplina dei contratti a termine • Acconti sulla retribuzione e prestiti ai dipendenti alla luce della tracciabilità delle retribuzioni • Decreto Dignità - Tutele in caso di licenziamento • Scadenzario Agosto • Vendita diretta di prodotti agricoli alimentari ricavati dalla propria azienda • Imposte e tasse - D. L. 12/07/2018 n. 87 (G.U. n. 161/2018) • IVA - Fatturazione elettronica. Esclusione dall'obbligo per le cessioni di carburanti ad uso agricolo • ARPAE - Divieto temporaneo prelievo idrico alcuni corsi d'acqua e loro affluenti nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna • Sospensione dei prelievi idrici bacino del Reno • Provincia Di Ravenna - Tabelle salariali OTI in vigore dal 1° luglio 2018 - Rinnovo CCNL del 19 giugno 2018 • Provincia di Ravenna - Tabelle salariali OTD in vigore dal 1° luglio 2018 - Rinnovo CCNL del 19 giugno 2018 • Fondo FOR.AGRI.

FERRAGOSTO 2018

GLI UFFICI DELL'UNIONE RESTERANNO CHIUSI
DAL 13 AL 17 AGOSTO

N.B. in tale periodo per **assunzioni e infortuni dei dipendenti, l'ufficio paghe** sarà disponibile nelle mattinate del 13, 14, 16 e 17 agosto dalle ore 8.30 alle ore 11.30 previa telefonata al seguente numero:

Cell. 329 3593242

Pubblicazione mensile a carattere assistenziale, professionale, tecnico • Direttore Responsabile: **Danilo Verlicchi** - Redazione: **Luisa Bagnara** - Collaboratori: **Cesare Bortone, Sergio Pistocchi, Angelo Formigatti, Giulia Gusella, Mauro Martignani, Andrea Gaetano, Fabrizio Prudente, Elena Cantoro, Paolo Scardovi** - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 6 del 20-10-1948 • Iscrizione ROC n. 7806 • Stampa: Tipolito Stear, Fornace Zarattini (Ra) - E-mail: tipolitostear@virgilio.it

CONFAGRICOLTURA EMILIA-ROMAGNA

SÌ AI VOUCHER

Bergamaschi: «Bene la reintroduzione dei voucher. Ci attendiamo che si passi dalle parole ai fatti: siamo nel boom della stagione estiva. Lo strumento è nato per l'agricoltura che ne ha sempre fatto un uso corretto; consente di regolarizzare l'attività agricola adeguandosi perfettamente alle peculiarità del lavoro nei campi»

Bologna, 2 luglio 2018 – «È una bella notizia. I voucher sono nati per l'agricoltura e noi, agricoltori, ne abbiamo sempre fatto un uso corretto. Attendiamo che si passi dalle parole ai fatti: siamo già nel boom della stagione estiva». La presidente di Confagricoltura Emilia Romagna, Eugenia Bergamaschi, saluta soddisfatta la volontà di reintrodurre i "buoni lavoro" annunciata dal Ministro Centinaio.
«Lo strumento consente di regolarizzare l'attività agricola e si adegua alle peculiarità del lavoro nei campi, dalla raccolta di frutta e verdure alla vendemmia; la verità - incalza la presidente Bergamaschi - è che l'abolizione dei voucher nel marzo del 2017 ha reso più complicato impiegare manodopera in piccole ma rilevanti mansioni aziendali. Abbiamo bisogno di forme contrattuali smart e flessibili per assecondare i tempi dell'agricoltura».
Se poi si osservano i dati relativi alla vendita dei voucher in Italia, nei vari settori produttivi, da agosto 2016 a marzo 2017, l'Emilia-Romagna è nelle primissime posizioni: risulta terza nell'utilizzo dei buoni lavoro dopo Lombardia e Veneto (Rapporto Agroalimentare di Unioncamere ER). «Segno che lo strumento si inquadra perfettamente anche nelle dinamiche occupazionali del territorio e nei comparti strategici dell'agricoltura emiliano-romagnola» conclude la presidente regionale di Confagricoltura Emilia Romagna.

INVESTIMENTI SETTORE VITIVINICOLO BANDO 2019

Pubblicato il bando della Regione Emilia-Romagna che stanzia fondi per le **imprese,** che svolgono attività di **produzione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli** (vino e mosto d'uva), in forma di **contributi** in **conto capitale fino al 40%** delle **spese** per la **realizzazione di progetti** di intervento, in attuazione della "**misura Investimenti" dell'Organizzazione comune di mercato** (Ocm) del settore vitivinicolo per il **2019**.

Cosa prevede il bando
Gli **aiuti** sono finalizzati ad **accrescere la competitività** delle imprese e spaziano dalla **costruzione e ristrutturazione di immobili**, all'**acquisto di impianti e macchinari** specifici, fino all'**allestimento di negozi** per **vendita diretta** al consumatore finale dei prodotti aziendali e alla **creazione di siti internet** per l'**e-commerce**.
Le **domande** vanno presentate **entro il 13 settembre prossimo**, secondo le modalità stabilite dall'**Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura** (AGREA).

Contributi fino al 40% dell'investimento
Il **budget disponibile** è suddiviso in **due tranche**: il **40%** delle risorse è destinato a **finanziare i progetti** di investimento presentati da **imprese agricole** che **producono vino** con le **proprie uve** e lo **vendono direttamente** come attività connessa; il **restante 60%** è invece riservato alle **aziende agroindustriali** che **commercializzano** il **vino** prodotto con **materia prima** in prevalenza **acquistata da terzi** o **conferita da soci**.
Saranno pertanto **due** le **graduatorie** finali. **Escluse** dai contributi le **imprese** che effettuano la **sola commercializzazione** dei prodotti. Circa la **dimensione economica** dei **progetti di investimento**, devono essere compresi tra un **minimo di 40 mila** e un **massimo** di **un milione di euro**.
La **percentuale di aiuto** è fissata al **40%** delle **spese ammissibili** per le **micro, piccole e medie imprese**, scende al **20%** nel caso di **aziende** fino a **750 dipendenti** e **fatturato** annuo **inferiore ai 200 milioni** di euro e al **19%** per le **imprese** ancora **più grandi**.
Tra i **criteri di priorità** adottati per la **formazione delle graduatorie** figurano: le **produzioni bio e certificate**, le **etichette Dop** ed **Igp**, l'**appartenenza** a forme aggregative di **filiera**, il **risparmio energetico**.
In caso di **parità di punteggio** la **precedenza** andrà ai **progetti** che riguardano i **maggiori quantitativi di uva** e gli **investimenti più onerosi**.
I nostri uffici tecnici potranno offrire consulenza e maggiori chiarimenti per le imprese interessate.

OBBLIGO TENUTA DEL REGISTRO ANTINCENDIO

Nuovi Obblighi di Legge

Con le nuove modifiche introdotte in materia di Antincendio sono stati emessi nuovi obblighi di legge riguardo al Registro Antincendio.
Oggi, l'obbligo di tenere un Registro Antincendio è esteso a tutte le attività produttive, anche a quelle non soggette a Controllo di Prevenzione Incendi.
Il Registro Antincendio deve essere compilato e custodito da Persona Responsabile, che secondo la norma UNI 9994:2013, può essere sia l'utilizzatore sia il proprietario dell'immobile.
Il Registro deve essere sempre presente presso l'attività e tenuto a disposizione dell'autorità competente.
Secondo il Decreto 3 agosto 2015, nel Registro Antincendio devono essere annotati:
- i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi antincendio (estintori o altri dispositivi presenti in azienda), attrezzature e altre misure antincendio adottate;
- le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
- le prove di evacuazione.

Lo Studio Labhor (tel. 0544-450507), in qualità di consulente di Confagricoltura Ravenna è a disposizione degli associati per ulteriori informazioni in merito.

SOMMINISTRAZIONE ILLECITA DI PERSONALE

Con questo articolo si pone nuovamente l'attenzione sul fenomeno, più volte segnalato con la pubblicazione di note su questo periodico, e che sta aumentando sempre di più: l'offerta da parte di società o cooperative che propongono vantaggiose forniture di personale mediante appalto o somministrazione di manodopera, con notevoli riduzioni del costo del lavoro, addirittura fino al 40% in meno rispetto a quanto previsto dal vigente contratto del lavoro nazionale e territoriale e dall'aliquote contributive previdenziali.
La suddetta pratica genera fenomeni di errati inquadramenti contrattuali dei dipendenti.
L'eventuale adesione alle proposte di cui sopra è altamente rischiosa, sia perché l'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa è obbligato in solido, con chi mette a disposizione o somministra il lavoratore, al pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali, sia perché, in caso di accesso ispettivo da parte degli organi di vigilanza, l'imprenditore (effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa) sarà soggetto a rivendicazioni salariali, violazioni contributive e sanzioni rilevanti per abuso o utilizzo illecito di manodopera (da € 5.000,00 a € 50.000,00 per ogni lavoratore).

Decreto Dignità
Modifiche alla disciplina dei contratti a termine

Il 14 luglio 2018 è entrato in vigore il D.L. n. 87 del 12/07/2018 (c.d. Decreto Dignità), il quale ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato. Nello specifico il nuovo disposto normativo prevede che:

- la durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato non può superare i 24 mesi (anziché i 36 mesi previsti dalla previgente normativa);
- per i contratti a termine di durata fino a 12 mesi non è necessario indicare alcuna causale; se invece il contratto eccede i 12 mesi, anche in virtù di proroghe e rinnovi, è necessario indicare, per iscritto, una delle due causali che giustifica il rapporto a termine:

1) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
2) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

- non sono ammesse più di quattro proroghe, anziché le cinque previste nella previgente normativa;
- per ogni proroga è prevista la maggiorazione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, infatti la percentuale di contribuzione per ogni rinnovo sarà aumentata dello 0,50%; tale contributo si aggiunge a quello già esistente dell'1,40% finalizzato a finanziare la Naspi.
- il termine per impugnare il contratto passa da 120 a 180 giorni dalla data di cessazione del singolo contratto.

Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato instaurati con gli operai agricoli, in virtù dell'esclusione prevista all'articolo 29, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N. 81 del 2015, pertanto i datori di lavoro agricolo, potranno continuare ad occupare operai a tempo determinato in modo pienamente libero e flessibile, come in precedenza, senza vincoli di forma, di causale, di proroga e di rinnovo. Si precisa altresì che il contributo aggiuntivo dello 0,50% di cui sopra non si applica ai contratti a tempo determinato instaurato con gli operai agricoli, in ragione del fatto che questi ultimi sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale ammortizzatore sociale.

Le disposizioni in questione trovano invece piena applicazione nei confronti degli impiegati agricoli.
Le nuove regole – che entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge (13 luglio 2018) – non si applicano ai contratti a termine in corso, che proseguono dunque fino alla loro naturale scadenza. Laddove si voglia procedere alla proroga o al rinnovo, si dovranno invece rispettare le nuove più restrittive regole in ordine alla durata, alle causali e al numero di proroghe.
Le nuove regole trovano applicazione anche nei rapporti tra le agenzie di somministrazione e i lavoratori da esse dipendenti.
Il decreto legge è un atto normativo avente forza di legge ma con carattere provvisorio, pertanto se il Parlamento non lo converte in legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, perde efficacia sin dall'inizio. A fronte di quanto sopra, quindi, se il D.L. n. 87/2018 **non** dovesse essere convertito in legge entro 60 giorni dall'emanazione decadrebbe.

Acconti sulla retribuzione e prestiti ai dipendenti alla luce della tracciabilità delle retribuzioni

Come noto dal 1° luglio 2018 la retribuzione non potrà più essere corrisposta per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
A fronte di ciò gli acconti ed i prestiti concessi ai dipendenti non potranno più essere erogati in contanti, ma esclusivamente con modalità tracciabile; inoltre dovranno essere consegnati all'ufficio paghe al fine di gestirli correttamente nel cedolino paga, decurtando il netto busta delle somme anticipate ovvero delle rate del prestito.

Decreto Dignità
Tutele in caso di licenziamento

Il D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) ha apportato modifiche alle tutele in caso di licenziamento per i lavoratori ai quali si applica il contratto "a tutele crescenti" (dipendenti assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 3 marzo 2015).
Il nuovo disposto normativo prevede che, in caso di illegittimità del licenziamento per accertata assenza di giusta causa o giustificato motivo, il risarcimento dovuto al lavoratore sia quantificato da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità, anziché da 4 a 24 mensilità.
Le nuove indennità previste si applicano ai licenziamenti intervenuti a decorrere dal 13 luglio 2018.

SCADENZARIO AGOSTO

01 mercoldì
Contenzioso ed accertamenti: Sospensione termini - sono sospesi dal 1.08 al 4.09, I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36- bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli

formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016). – Sempre inoltre sospesi i termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (D.L. 132/2014).

20 lunedì

I.V.A: Versamento dell'imposta per i contribuenti mensili (iva mese luglio 2018). Liquidazione e versamento – per i i contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente (2^ trimestre 2018) e per versare l'eventuale imposta a debito.

Redditi e Irap e altri tributi dovuti dalla dichiarazione unico 2018
Termine per effettuare il versamento del saldo 2017 e/o del 1° acconto 2018 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione dello 0.40%.
Pagamento rate successive alla prima per i contribuenti titolari di P.iva che hanno rateizzato le imposte.

Diritto annuale camera di commercio. Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%

I.R.P.E.F.: Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate su retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente; versamento ritenute d'acconto operate su compensi erogati nel mese precedente per lavoro autonomo e provvigioni.

I.N.P.S.:Pagamento contributi lavoratori dipendenti tramite F24 del mod. DM 10/M; versamento del contributo su emolumenti corrisposti per collaborazioni coordinate continuative; versamento tramite F24 del DM 10/M della ritenuta giornaliera eseguita sugli emolumenti corrisposti nel mese precedente a dipendenti che percepiscono indennità pensionistiche non cumulabili con le retribuzioni.

24 venerdì

E.N.P.A.IA.: Presentazione mod. DIPA/01 e pagamento contributi afferenti al mese precedente.
L'invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica.

27 lunedì

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

31 martedì

Redditi 2018 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento.

UNIEMENS – Unificazione DM10 ed Emens –**Termine ultimo** per la trasmissione telematica delle informazioni relative agli impiegati/dirigenti e collaboratori per le **paghe del mese di luglio 2018.**

NOTA BENE: le scadenze indicate sono suscettibili di modifica anche dell'ultima ora, l'Unione quindi non si assume nessuna responsabilità in ordine a danni civili e/o penali derivanti da errata indicazione delle scadenze. Nel dubbio vi invitiamo a prendere contatto con i nostri Uffici per sincerarvi dell'esattezza dei dati indicati.

Vendita diretta di prodotti agricoli alimentari ricavati dalla propria azienda

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, **i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.** Essi possono altresì procedere alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
La vendita diretta può essere effettuata in forma itinerante oppure in forma non itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico. L'attività può essere avviata previa comunicazione al SUAP del Comune competente. In caso di vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, deve essere richiesta al Comune anche l'assegnazione del posteggio, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998, con le modalità fissate dai Regolamenti comunali vigenti.
Se la vendita al dettaglio è esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui l'imprenditore agricolo abbia la disponibilità, non è richiesta la presentazione di alcuna comunicazione di inizio attività. Alla vendita diretta dei prodotti agricoli non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998 (Disciplina settore commercio), tranne il caso in cui l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4.000.000 di euro per le società.
Le attività di produzione e vendita di prodotti agricoli, come ad esempio latte ed uova, sono soggette all'obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio. Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull'igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004).
La vendita di prodotti alimentari (frutta, verdura ecc.) deve rispettare le disposizioni normative relative a imballaggi e contenitori (materiali, denominazione, varietà, origine, categoria, caratteristiche commerciali, prezzo ecc.).
L'attività di vendita diretta di prodotti agricoli ricavati dalla propria azienda e quella dei prodotti eventualmente acquistati e rivenduti è soggetta agli obblighi derivanti dalla cessione di beni a privati (emissione scontrini fiscali) oltre agli adempimenti relativi alle imposte dirette ed indirette per la cessione di prodotti agricoli.
Si ricorda che nel periodo estivo, da parte degli organi preposti, vengono intensificati i controlli per il contrasto alle attività illecite nel settore alimentare. Le nostre sedi rimangono a disposizione per le informazioni e chiarimenti.

Imposte e tasse
D. L. 12/07/2018 n. 87 (G.U. n. 161/2018)

Con il decreto legge in oggetto (c.d. Decreto "dignità") sono state introdotte diverse misure urgenti in materia di contrasto al precariato e alla delocalizzazione delle imprese, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e di semplificazione fiscale.
Si illustrano, di seguito, per un primo commento, le norme di carattere fiscale.

Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti – art. 7
Nell'ambito delle misure di contrasto alla delocalizzazione delle imprese è disposto che se nel corso del periodo di fruizione dell'iper ammortamento, di cui all'art. 1, c. 9, della L. n. 232/2016, i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, il beneficio derivante dalla maggiorazione del costo dei beni, ai fini dell'ammortamento, viene recuperato (*recapture*) attraverso una variazione in aumento del

reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli stessi beni agevolati. Il recupero è pari all'ammontare delle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Le predette disposizioni non si applicano in caso di interventi sostitutivi dei beni agevolati e riguardano soltanto gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto), senza quindi alcun effetto retroattivo, per cui per gli investimenti agevolati già effettuati, ed oggetto della procedura dell'iper ammortamento, e per quelli per cui torna applicabile l'istituto del super ammortamento valgono le regole precedenti.

Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali – art. 8

Per le imprese che fruiscono del credito per ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3, c. 1 del D.L. n. 145/2013 conv. in L. n. 9/2014, dal 2018, non sono ammesse tra le spese ammissibili quelle sostenute per l'acquisto di beni immateriali, anche in licenza d'uso, da imprese appartenenti al medesimo gruppo, considerando tali le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali

Disposizioni in materia di redditometro - Art. 10

In materia di Redditometro (cioè della possibilità di accertare sinteticamente il reddito in base ad elementi indicativi di capacità contributiva) viene abrogato, con effetto dal periodo d'imposta 2016, il D.M. 16/09/2015, attuativo del nuovo redditometro, stabilendo che i prossimi decreti attuativi dovranno essere approvati sentiti l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Rimangono ferme le disposizioni sugli inviti a comparire e per gli altri atti previsti dall'art. 38, c. 7, del DPR n. 600/73, per gli anni fino al 2015.

Invio dei dati delle fatture emesse e ricevute "Spesometro" 2018 – art. 11

In attesa del superamento, a far data dal 1 gennaio 2019, degli obblighi di invio dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute (c.d. Spesometro), di cui all'art. 21, c. 1, del D.L. n. 78/2010, conv. In L. n. 122/2010, sono fissati normativamente i termini relativi all'invio dei dati del 3° trimestre 2018, che possono essere trasmessi entro il prossimo 28 febbraio 2019, mentre i dati delle fatture relative al 1° e 2° semestre 2018, devono essere inviati, rispettivamente, entro il 30 settembre ed il 28 febbraio 2019.

Abrogazione dello split payment per i professionisti – art. 12

Le disposizioni in materia di "split payment" (scissione dei pagamenti ai fini IVA) cessano di avere efficacia per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o d'acconto di cui all'art. 25 del DPR n. 600/73, a partire dalle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge (15 luglio 2016). Pertanto, a partire dalla predetta data, per le fatture emesse dai professionisti, l'IVA andrà addebitata in fattura (senza l'indicazione che l'operazione è soggetta alla scissione di pagamenti) e concorrerà alla liquidazione periodica dell'imposta degli stessi soggetti.

IVA - Fatturazione elettronica Esclusione dall'obbligo per le cessioni di carburanti ad uso agricolo

l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 13/E del 02/07/2018 ha chiarito che le cessioni di carburanti per trattori agricoli e forestali e per altri veicoli agricoli di varia tipologia sono esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica, in ossequio al principio più generale secondo cui le nuove disposizioni non trovano applicazione per le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all'uso in motori per autotrazione, intendendosi per tali quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipo) che circolano normalmente su strada. Risulta così "disinnescato" il problema che si era venuto a creare per effetto dell'emanazione del D. L. n. 79 del 28 giugno u.s. che, escludendo dagli obblighi di fatturazione elettronica, già a partire dal 01 luglio 2018, le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale, aveva fatto sorgere dubbi sull'inclusione tra i soggetti non aventi diritto alla proroga al 01 gennaio 2019 proprio le cessioni di carburanti ad uso agricolo.Resta, invece, fermo l'obbligo di utilizzare i pagamenti tracciabili (carte di credito, bonifici, assegni, ecc.) per la deducibilità del costo d'acquisto e per la detraibilità ai fini IVA degli acquisti di carburante.

ARPAE

Struttura autorizzazioni e concessioni di Ravenna

Comunicato stampa

Divieto temporaneo prelievo idrico da alcuni corsi d'acqua e loro affluenti nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna

In data 20 Luglio 2018 con provvedimento n. DAMB/2018/3784 (ed efficacia a partire dal 23 Luglio 2018) il Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna ha disposto il divieto temporaneo di prelievo idrico dai seguenti corsi d'acqua del territorio di competenza e loro affluenti:

- torrente **Marzeno** e affluenti, nelle Province di Forlì – Cesena e Ravenna;
- fiume **Montone** e affluenti, dal confine con la Provincia di Forlì-Cesena fino all'altezza del ponte di Ragone sulla S.P n. 5;
- torrente **Bevano** e affluenti dalla sorgente fino all'immissione delle acque del CER;

Di permettere, qualora a seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso pari o superiore al DMV di cui all'allegato D della D.G.R. n. 2067/2015, il prelievo solo alle seguenti tipologie di utilizzo:

1. prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento;
2. prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell'acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
3. prelievi destinati alla sola irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo;
4. colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;
5. colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);

Sono in corso sistemazioni tecniche relative ai punti di misura sul fiume Lamone al fine di determinare con esattezza la portata nei punti più significativi pertanto, per il fiume Lamone, si procederà successivamente con specifico atto in relazione ai dati tecnici che verranno forniti sui punti di misura di riferimento;
Si precisa che a valle del CER non sono previsti divieti di prelievo.
Si precisa che saranno possibili deroghe al DMV solamente per le casistiche previste dall'art. 58 delle Norme del PTA, previa richiesta scritta del concessionario e valu-

tazione congiunta di Arpae con il Servizio regionale competente in materia di pianificazione delle risorse idriche.

L'efficacia del divieto decorre dalla data del 23 Luglio 2018 e cesserà solo a seguito di espressa revoca dello stesso, mediante provvedimento da adottarsi, qualora vengano ripristinate nei suddetti corsi d'acqua le condizioni di DMV previste dal PTA.

Al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe mobili sono obbligati, altresì, a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo.

La violazione alle disposizioni del provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da € 103,29 ad € 1.032,91, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o concessione.

Il divieto ha efficacia per i titolari di autorizzazione provvisoria, di concessione di derivazione e per coloro che abbiano presentato un'istanza che legittima il prelievo nelle more della conclusione dell'iter istruttorio, ai sensi della normativa vigente.

Al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o nel caso di effettiva impossibilità, di comunicare alla SAC le modalità di disattivazione in modo che siano effettive e facilmente controllabili.

Sospensione dei prelievi idrici bacino del Reno

A far data da lunedì 16 luglio 2018 è stata disposta da ARPAE SAC Bologna con determinazione n° DET-AMB-2018-3627 la sospensione dei prelievi idrici dai corsi d'acqua appartenenti al bacino idrografico del Fiume Reno come di seguito elencati:

- Samoggia, Lavino e loro affluenti;
- Reno a valle della Chiusa di Casalecchio;
- Reno nel tratto a monte di Porretta Terme e dai corsi d'acqua affluenti del fiume Reno nel bacino montano;
- Silla e affluenti;
- Vergatello e affluenti
- Savena, Quaderna, Gaiana, Zena e loro affluenti;
- Idice e affluenti
- Sillaro e affluenti
- Santerno e affluenti;
- Senio, Sintria e loro affluenti.

PROVINCIA DI RAVENNA - TABELLE SALARIALI OTI *in vigore dal 1° luglio 2018*

rinnovo CCNL del 19 giugno 2018

1,70%

LIVELLI - QUALIFICHE	Salario conglobato	Aumento CCNL dal 19/06/2018		TOTALE (1+2+3)	TRATTENUTE
	1	2	3	4	5
1° LIVELLO comuni	1036,49	17,62		1054,11	- Trattenute di legge 8,84% su retribuzione lorda imponibile. - Trattenute di contratto CAC: 0,20% su retribuzione lorda imponibile - FIMAV: euro 0,17 per giornata lavorativa
2° LIVELLO comuni A	1251,46	21,27		1272,73	
4° LIVELLO qualificato A	1384,65	23,54		1408,19	
5° LIVELLO qualificato super	1437,21	24,43		1461,64	
6° LIVELLO specializzato	1539,62	26,17		1565,79	
7° LIVELLO specializzato A	1636,82	27,83		1664,65	
8° LIVELLO specializzato super	1667,44	28,35		1695,79	

STRAORDINARI: LAVORI AGRICOLI	Feriale	Sabato	Lavoro festivo	Straordinario festivo
	25%	35%	50%	60%
1° LIVELLO comuni	8,97	9,68	10,76	11,48
2° LIVELLO comuni A	10,83	11,69	12,99	13,86
4° LIVELLO qualificato A	11,98	12,94	14,37	15,33
5° LIVELLO qualificato super	12,43	13,43	14,92	15,91
6° LIVELLO specializzato	13,32	14,38	15,98	17,05
7° LIVELLO specializzato A	14,16	15,29	16,99	18,12
8° LIVELLO specializzato super	14,42	15,58	17,31	18,46

N.B. - Le retribuzioni su riportate sono riferite a 169 ore mensili e 39 settimanali, di cui 7 giornaliere da lunedì al venerdì e 4 di sabato. Maggiorazioni per i capi squadra, capi operai di fiducia: compenso integrativo pari al 10% della retribuzione.

VALORE DELLO SCATTO DI ANZIANITÀ

1° Livello euro	9,89
2° Livello euro	9,89
4° Livello euro	11,36
5° Livello euro	11,93
6° Livello euro	12,50
7° Livello euro	12,78
8° Livello euro	12,78

SCATTI DI ANZIANITÀ

Agli O.T.I. spetta per ciascun biennio di anzianità lavorativa presso la stessa azienda un aumento mensile come da prospetto. Tali aumenti periodici, sono fissati nel numero massimo di cinque e maturano dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio

PROVINCIA DI RAVENNA - TABELLE SALARIALI OTD *in vigore dal 1° luglio 2018*

rinnovo CCNL del 19 giugno 2018

		1,70%			30,44%				8,63%	10,00%
LIVELLI - QUALIFICHE	Salario conglobato	Aumento CCNL del 19/06/2018		TOTALE (1+2+3)	Terzo elemento 30,44% (di 4)	TOTALE LORDO (4+5)	TRATTENUTE	T.F.R. 8,63%	T.F.R. 10%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1° LIVELLO comuni*	6,13309	0,10426		6,23735	1,89865	8,13600	- Trattenute di legge 8,84% su retribuzione lorda imponibile. - Trattenute di contratto: CAC: 0,20% su retribuzione lorda imponibile FIMAV: euro 0,17 a giornata	0,53828	0,62374
2° LIVELLO comuni A	7,39589	0,12573		7,52162	2,28958	9,81120		0,64912	0,75216
4° LIVELLO qualificato A	8,19165	0,13926		8,33091	2,53593	10,86684		0,71896	0,83309
5° LIVELLO qualificato super	8,50219	0,14454		8,64673	2,63206	11,27879		0,74621	0,86467
6° LIVELLO specializzato	9,10979	0,15487		9,26466	2,82016	12,08482		0,79954	0,92647
7° LIVELLO specializzato A	9,68488	0,16464		9,84952	2,99819	12,84771		0,85001	0,98495
8° LIVELLO specializzato super	9,86622	0,16773		10,03395	3,05433	13,08828		0,86593	1,00340

* Raccolta massiva o primo ingresso in azienda

indennità per lavori pesanti e disagiati: corresponsione indennità oraria pari a euro 0,32 (in aggiunta alla retribuzione lorda)

STRAORDINARI: LAVORI AGRICOLI	Feriale	Sabato	Lavoro festivo	Straordinario festivo
	25%	35%	50%	60%
1° LIVELLO comuni*	9,69534	10,31907	11,25468	11,87841
2° LIVELLO comuni A	11,69161	12,44377	13,57201	14,32417
4° LIVELLO qualificato A	12,94957	13,78266	15,03230	15,86539
5° LIVELLO qualificato super	13,44047	14,30515	15,60216	16,46683
6° LIVELLO specializzato	14,40099	15,32745	16,71715	17,64362
7° LIVELLO specializzato A	15,31009	16,29504	17,77247	18,75742
8° LIVELLO specializzato super	15,59677	16,60016	18,10526	19,10865

STRAORDINARI: LAVORI IN AGRITURISMO	Straordinario diurno	Lavoro notturno feriale	Lavoro Festivo
	20%	40%	50%
1° LIVELLO comuni*	9,38347	10,63094	11,25468
2° LIVELLO comuni A	11,31552	12,81985	13,57201
4° LIVELLO qualificato A	12,53302	14,19920	15,03230
5° LIVELLO qualificato super	13,00814	14,73748	15,60216
6° LIVELLO specializzato	13,93775	15,79068	16,71715
7° LIVELLO specializzato A	14,81761	16,78752	17,77247
8° LIVELLO specializzato super	15,09507	17,10186	18,10526

La Minardi Piume srl
cede **gratuitamente**

FERTILIZZANTE AD USO AGRICOLO

composto da piume e filamenti di piume

Una **fonte di azoto** (N) 10% a lenta cessione, particolarmente idoneo per **colture a ciclo lungo**

Per il suo elevato contenuto di carbonio organico apporta le sostanze organiche di cui le piante abbisognano per un **sano e vigoroso sviluppo**.

Esso **migliora la struttura chimico-fisica del terreno** arricchendo la carica batterica e permettendo il raggiungimento di un **ottimale equilibrio delle caratteristiche microbiologiche** del terreno stesso.

Minardi Piume s.r.l.
Via Tomba 1/2 - 48022 Lugo (RA)
tel: +39 **0545 20511**

FONDO FOR.AGRI.

Si invitano i soci ad aderire al fondo FOR.AGRI.
Con l'adesione a FOR.AGRI., l'azienda acquisisce la possibilità di ottenere finanziamenti da parte del Fondo per la realizzazione di iniziative di formazione continua per i lavoratori dipendenti. Tale finanziamento avviene attraverso i contributi che l'azienda è comunque tenuta a versare all'INPS e che già versa, infatti l'Ente previdenziale, **senza alcun aumento della contribuzione**, destina una parte di essa al fondo interprofessionale.
Si invita a contattare l'UFFICIO PAGHE per confermare l'adesione che deve essere inviata telematicamente.

T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto): con la liquidazione del trattamento di fine rapporto la trattenuta è pari allo 0,50% della retribuzione lorda

L'Agricoltore Ravennate
CONFAGRICOLTURA
Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Formula Direct